



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: Adeguamento rimborso spese sostenute da nefropatici-
emodializzati per il trattamento emodialitico in
occasione di temporanei soggiorni fuori del
territorio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11 MARZO 1997

n.

1393

		presenti	assenti
BRACALENTE BRUNO	Presidente	X	
GORACCI ORFEO	Vice-Presidente	X	
BAIARDINI PAOLO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
LIVIANTONI CARLO	Assessore	X	
LOCCHI RENATO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
SERENI MARINA	Assessore		X

Presidente: BRUNO BRACALENTE

Relatore: FEDERICO DI BARTOLO

Segretario verbalizzante: MARCO RUFINI

LA GIUNTA REGIONALE



SU proposta dell'assessore relatore;
ACQUISITO il documento istruttorio formulato dall'Ufficio III dell'area operativa per i Servizi Socio-Sanitari avente per oggetto: "Adeguamento rimborso spese sostenute da nefropatici- emodializzati per il trattamento emodialitico in occasione di temporanei soggiorni fuori del territorio regionale";
RITENUTO di farne proprio il contenuto, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;
VERIFICATA la conformita' del documento stesso rispetto al Regolamento interno della Giunta approvato con propria deliberazione del 24 marzo 1994, n. 1854 con particolare riguardo alle sottoscrizioni prescritte all'articolo 20 dello stesso atto;
ai voti unanimi espressi con le modalita' di legge:

D E L I B E R A

- di prevedere per i nefropatici-emodializzati residenti in Umbria, che si allontanano occasionalmente dal territorio regionale, il rimborso delle spese sostenute per il trattamento emodialitico qualora lo stesso non possa essere assicurato dalle strutture pubbliche o convenzionate della regione di temporaneo soggiorno, come gia' stabilito con precedente D.G.R. n. 3271/90;
- di aggiornare il limite massimo del rimborso cosi' come indicato nell'allegato 1 del D.M. 22/7/1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe" che di seguito fedelmente si riporta per la parte interessante:
 - EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO L 300.000
 - EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO, AD ASSISTENZA LIMITATA L 250.000
 - EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO DOMICILIARE L 200.000
 - EMODIALISI IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIO-COMPATIBILI L 320.000
 - EMODIAFILTRAZIONE L 450.000
 - Biofiltrazione senza acetato
 - Biofiltrazione
 - Emodiafiltrazione con membrane a permeabilita' elevata
 - EMODIAFILTRAZIONE AD ASSISTENZA LIMITATA L 400.000
 - Biofiltrazione senza acetato
 - Biofiltrazione
 - Emodiafiltrazione con membrane a permeabilita' elevata
 - ALTRA EMODIAFILTRAZIONE L 500.000
 - Con membrane a permeabilita' elevata e molto biocompatibili
 - EMOFILTRAZIONE L 500.000
 - EMODIALISI-EMOFILTRAZIONE L 400.000
 - Tecnica mista
- di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie regionali per la conseguente adozione, in considerazione del fatto che l'onere finanziario derivante dai rimborsi di cui alla presente deliberazione fara' carico alla Azienda sanitaria di residenza dell'assistito;

- di dare atto che la presente deliberazione e' soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1), comma 1, lett. f), del D. Lgs.vo 13/2/1993 n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di pubblicare il presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE





ALLEGATO A)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Adeguamento rimborso spese sostenute da nefropatici- emodializzati per il trattamento emodialitico in occasione di temporanei soggiorni fuori del territorio regionale.

E' stata piu' volte rappresentata dall'ANED (Associazione Nazionale Emodializzati) regionale umbra la particolare situazione di disagio in cui incorrono, in occasione del periodo delle ferie estive, gli emodializzati umbri che, non trovando disponibilita di posti dialisi nei Centri pubblici o convenzionati delle regioni di momentaneo soggiorno, sono costretti ad accedere a strutture private, sostenendo di conseguenza interamente l'onere delle spese relative al trattamento emodialitico.

In ragione di quanto sopra rappresentato, con precedente deliberazione n. 3271 in data 19 aprile 1990 la Giunta regionale aveva previsto la possibilita' per i soggetti emodializzati di fruire di un rimborso per le spese relative al trattamento emodialitico nel limite massimo di L. 270.000 per seduta.

Con Decreto Ministeriale 22 luglio 1996 il Ministero della Sanita' ha aggiornato le tariffe relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ed in particolare, nell'allegato 1, sono contenute quelle relative ai trattamenti emodialitici, cosi come di seguito riportato:

- EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO L 300.000
- EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO, AD ASSISTENZA LIMITATA L 250.000
- EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO DOMICILIARE L 200.000
- EMODIALISI IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIO-COMPATIBILI L 320.000
- EMODIAFILTRAZIONE L 450.000
 - Biofiltrazione senza acetato
 - Biofiltrazione
 - Emodiafiltrazione con membrane a permeabilita' elevata
- EMODIAFILTRAZIONE AD ASSISTENZA LIMITATA L 400.000
 - Biofiltrazione senza acetato
 - Biofiltrazione
 - Emodiafiltrazione con membrane a permeabilita' elevata
- ALTRA EMODIAFILTRAZIONE L 500.000
 - Con membrane a permeabilita' elevata e molto biocompatibili
- EMOFILTRAZIONE L 500.000
- EMODIALISI-EMOFILTRAZIONE L 400.000
 - Tecnica mista

Si ritiene pertanto, alla luce delle direttive ministeriali sopra richiamate, di adeguare con il presente atto deliberativo il limite massimo del rimborso delle spese sostenute per il trattamento emodialitico nella misura stabilita nell'allegato 1 del D.M. 22/7/1996, ferme restando



le condizioni per l'accesso a detto rimborso così come fissate nella D.G.R. n. 3271/90.

Quanto sopra premesso, si propone il seguente dispositivo di deliberazione:

- di prevedere per i nefropatici-emo-dializzati residenti in Umbria, che si allontanano occasionalmente dal territorio regionale, il rimborso delle spese sostenute per il trattamento emodialitico qualora lo stesso non possa essere assicurato dalle strutture pubbliche o convenzionate della regione di temporaneo soggiorno, come già stabilito con precedente D.G.R. n. 3271/90);

- di aggiornare il limite massimo del rimborso così come indicato nell'allegato 1 del D.M. 22/7/1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe" che di seguito fedelmente si riporta per la parte interessante:

- EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO L 300.000
- EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO, AD ASSISTENZA LIMITATA L 250.000
- EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO DOMICILIARE L 200.000
- EMODIALISI IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIO-COMPATIBILI L 320.000
- EMODIAFILTRAZIONE L 450.000
 - Biofiltrazione senza acetato
 - Biofiltrazione
 - Emodiafiltrazione con membrane a permeabilità elevata
- EMODIAFILTRAZIONE AD ASSISTENZA LIMITATA L 400.000
 - Biofiltrazione senza acetato
 - Biofiltrazione
 - Emodiafiltrazione con membrane a permeabilità elevata
- ALTRA EMODIAFILTRAZIONE L 500.000
 - Con membrane a permeabilità elevata e molto biocompatibili
- EMOFILTRAZIONE L 500.000
- EMODIALISI-EMOFILTRAZIONE L 400.000
 - Tecnica mista

- di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie regionali per la conseguente adozione, in considerazione del fatto che l'onere finanziario derivante dai rimborsi di cui alla presente deliberazione farà carico alla Azienda sanitaria di residenza dell'assistito;

- di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1), comma 1, lett. f), del D. Lgs. vo 13/2/1993 n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di pubblicare il presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 27-02-97

L'Istruttore
Cinzia Marini

Cinzia Marini



DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO: si propone per le determinazioni di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento interno della Giunta.

Perugia, 27-02-97

Il Responsabile del procedimento
(Dr. Antonio Perelli)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica della sujestesa proposta.

Perugia, 27-02-97

Il Dirigente di Settore
(Dr. Antonio Perelli)

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA'

Il Dirigente dell'Ufficio per l'indirizzo ed il coordinamento delle attivita' socio-sanitarie;
VISTA la proposta in oggetto indicata;
ATTESO che sulla stessa e' stato espresso il prescritto parere favorevole di regolarita' tecnica;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimita';

esprime parere favorevole

sulla proposta di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, del Regolamento interno della Giunta.

Perugia, 28/2/97


Il Dirigente dell'Ufficio
(Dr. Giuliano Casorali)

Perugia, il 19 MAR 1997
Per copia conforme
all'originale.
IL DIRIGENTE



DISCARICATO

Prot. N.



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: Rimborso ai nefropatici -emodializzati delle spese sostenute per il trattamento emodialitico in occasione di momentanei soggiorni fuori del territorio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19 aprile 1990 n. 3271

- MANDARINI FRANCESCO Presidente
- GUBBINI CARLO Vice Presidente
- ACCIACCA VINCENZO Assessore
- BARTOLINI GIAMPAOLO Assessore
- FATALE GIAMPAOLO Assessore
- GUIDI GUIDO Assessore
- MENICHETTI PAOLO Assessore
- MINGARELLI PIERLUIGI Assessore
- POTENZA ALDO Assessore

presenti	assenti
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X

Presidente: Francesco Mandarini

3597

Relatore: Vincenzo Acciacca

Segretario verbalizzante: Angelo Barberini

6548

REGIONE DELL'UMBRIA - PERUGIA
SERVIZI SOCIO-SANITARI

17.05.90 005341 /IX

Cal. 3 di 2, fasc. 18

Stampa della Giunta Regionale

Sanità

LA GIUNTA REGIONALE



Su relazione dell'Assessore Relatore;

VISTA la nota con la quale in data 29 marzo 1990 è stata rappresentata dall'ANED Regionale Umbria la particolare situazione di disagio in cui incorrono, in occasione delle ferie estive, quegli emodializzati umbri che, non trovando disponibilità di posti dialisi nei Centri pubblici o convenzionati delle Regioni di momentaneo soggiorno, sono costretti ad accedere a strutture private, sostenendo di conseguenza interamente l'onere delle spese relative al trattamento emodialitico;

RICHIAMATA in via preliminare la natura assolutamente "vitale" e la conseguente indifferibilità che sul piano clinico caratterizza le specifiche prestazioni di cui trattasi;

RICHIAMATA parimenti sul piano sociale la doverosa salvaguardia degli spazi di vita dei soggetti in trattamento emodialitico, alla quale si è peraltro informata da sempre la programmazione regionale;

PRESO ATTO che, in ragione di quanto rappresentato dall'ANED e per le considerazioni di cui sopra, già altre Regioni hanno previsto nel caso specifico di occasionali soggiorni al di fuori del territorio di residenza la possibilità per i soggetti emodializzati di fruire di un rimborso per le spese sostenute per il trattamento emodialitico;

RITENUTO dover assicurare anche agli emodializzati umbri che occasionalmente si allontanano dal territorio regionale la possibilità di fruire di un rimborso per le spese relative al trattamento emodialitico, qualora lo stesso non possa essere assicurato dalle strutture pubbliche o convenzionate della Regione di momentaneo soggiorno;

RITENUTO fornire indicazioni alle ULSS della Regione in merito ai criteri ed alle modalità del rimborso di cui trattasi;

RITENUTO, per quanto attiene alla misura del rimborso, enuo tener conto della Tariffa minima nazionale degli onorari professionali per le prestazioni medico-chirurgiche, così come aggiornata dal Comitato Centrale della F.N.O.M.C.E.O. nella riunione del 20/5/88;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- di prevedere per i nefropatici-emodializzati residenti in Umbria, che si allontanano occasionalmente dal territorio regionale, il rimborso delle spese sostenute per il trattamento emodialitico, qualora lo stesso non possa essere assicurato dalle strutture pubbliche o convenzionate della Regione di temporaneo soggiorno;

- di condizionare detto rimborso:

- a) alla certificazione rilasciata dal Servizio di nefrologia e dialisi umbro presso il quale il soggetto è in trattamento relativamente al tipo ed alle sedute dialitiche da effettuare;
- b) al rilascio di preventiva autorizzazione della ULSS di residenza;
- c) alla attestazione della Unità Sanitaria Locale in cui ricade il luogo di temporanea residenza circa la impossibilità di erogazione del trattamento emodialitico da parte delle proprie strutture pubbliche o convenzionate;

- d) alla presentazione della documentazione originale di spesa, corredata della autorizzazione di cui al precedente punto b);
- di fissare la misura del rimborso nel limite della spesa sostenuta e documentata e comunque non oltre l'importo massimo di L.270.000 per seduta;
- di stabilire che l'onere finanziario derivante dai rimborsi di cui alla presente deliberazione farà carico alle ULSS di residenza dell'assistito.

IL PRESIDENTE *[Signature]*
 IL RELATORE *AP*
 I FUNZIONARI ESTENSORI G. Caporali, M. Zamporlini *[Signature]*
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE *[Signature]*



Perugia, li - 2 MAG. 1990
 Per copia conforme
 all'originale.

IL DIRIGENTE
[Signature]